

## **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELLA ULMEX ITALIA S.R.L.**

### **A. Ambito di applicazione**

1 - Il rapporto contrattuale tra le parti è regolato dalle presenti condizioni generali di contratto, dall'offerta e dalla conferma d'ordine. Le presenti condizioni generali trovano applicazione con riferimento a tutti i contratti stipulati da ULMEX ITALIA, sia riguardanti la fornitura di beni che la prestazione di servizi, quali attività di montaggio, riparazione e manutenzione.

2 - Il Cliente non potrà cedere a terzi, né il contratto, né crediti in proprio favore derivanti dal contratto.

3 - I dati riguardanti merci rinvenibili in cataloghi o altro materiale propagandistico ULMEX ITALIA hanno carattere meramente indicativo, essi pertanto non vincolano la parte venditrice per quanto riguarda la qualità della merce se tali caratteristiche non sono ripetute nell'offerta o nella conferma d'ordine.

4 - Qualsiasi informazione commerciale o tecnica della quale il Cliente sia venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, in ragione del rapporto contrattuale con ULMEX ITALIA, non potrà essere divulgata, tali informazioni sono infatti segrete.

5 - Qualora si verificassero degli eventi tali da far ritenere ad ULMEX ITALIA che il cliente non possa far fronte agli impegni assunti, ULMEX ITALIA potrà, a seconda della gravità di tali eventi, sospendere l'esecuzione della propria prestazione ovvero recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **B. Termini e condizioni di pagamento**

6 - Il Cliente deve ottemperare ai pagamenti rispettando le modalità e i termini convenuti.

7 - In nessun caso il Cliente potrà omettere i pagamenti dovuti, né lamentando vizi, né contestando inadempimenti da parte di ULMEX ITALIA a meno che le eccezioni sollevate da parte del Cliente non siano state riconosciute da parte di ULMEX ITALIA oppure accertate con sentenza passata in giudicato.

8 - In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente sarà tenuto, senza che sia necessaria alcuna formale messa in mora o pattuizione esplicita in proposito oltre la presente, al pagamento di interessi in misura pari al tasso base BCE maggiorato di cinque punti percentuali. Fino all'integrale pagamento delle partite in sofferenza, resta sospesa la garanzia sulle prestazioni eseguite da ULMEX ITALIA.

9 - Qualora tale ritardo nel pagamento fosse superiore a trenta giorni, ULMEX ITALIA potrà, in aggiunta a quanto disposto all'art. 8 che precede:

a) applicare una penale pari al 5% del prezzo delle prestazioni rispetto alle quali il Cliente non ha rispettato il termine;

b) risolvere il contratto mediante l'invio di semplice comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno, trattenendo a titolo di penale - salvi i maggiori danni - tutte le somme comunque ricevute dal cliente;

c) omettere, in tutto o in parte la consegna o la ulteriore consegna, anche relativamente ad apparecchiature non dedotte nel contratto rimasto inadempito;

d) azionare giudizialmente l'intero credito.

10 - In caso di ritardi nei pagamenti, i termini di consegna saranno sospesi, mediante invio da parte di ULMEX ITALIA di raccomandata con avviso di ricevimento. Una volta ripresi i pagamenti, la prestazione verrà eseguita non prima di un periodo di tempo pari a quello nel quale ha operato la sospensione ed in ogni caso compatibilmente con il ciclo di produzione ULMEX.

### **C. Passaggio del rischio**

11 - Il rischio del perimento o del danneggiamento dei beni oggetto della fornitura si trasferisce al Cliente al momento della consegna della merce al vettore da parte di ULMEX ITALIA ovvero, in caso di mora del cliente nel ritiro, dal momento in cui ULMEX ITALIA segnala che i beni sono pronti per la spedizione.

### **D. Riserva di proprietà**

12 - In caso di pagamenti dilazionati, i beni consegnati - pur trovando applicazione la norma di cui all'articolo che precede - restano di proprietà di ULMEX ITALIA fino all'integrale pagamento di tutti i beni dedotti in contratto.

Il Cliente, in tal caso, si adopera inoltre per rendere la riserva di proprietà in favore di ULMEX ITALIA efficacemente opponibile ai terzi e si impegna altresì a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei beni di proprietà di ULMEX ITALIA per il caso di danneggiamento conseguente a furto, incendio o altro evento.

13 - Il Cliente non potrà in alcun caso compiere atti di disposizione su beni consegnati dei quali non abbia integralmente corrisposto il prezzo pattuito. Il Cliente si obbliga altresì a rendere edotta ULMEX ITALIA, mediante fax e comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno, di procedure esecutive che abbiano ad oggetto tali merci, così come di ogni altro atto giuridico o non, che possa pregiudicare o rendere più gravoso per ULMEX ITALIA il recupero dei beni anzidetti.

14 - In caso di inottemperanza da parte del Cliente delle pattuizioni di cui al presente capo D), è facoltà di ULMEX ITALIA risolvere il contratto mediante invio di semplice comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo a titolo di penale - salvi i maggiori danni - tutte le somme comunque ricevute dall'acquirente.

#### **E. Consegna**

15 - I termini di consegna di ULMEX ITALIA hanno valore meramente indicativo e non sono pertanto vincolanti.

16 - La spedizione e tutte le operazioni connesse (marcatura, imballaggio, etichettatura) avverranno secondo le modalità stabilite da ULMEX ITALIA.

17 - In caso di ritardo nella consegna imputabile al Cliente, ULMEX ITALIA potrà:

a) chiedere l'esecuzione del contratto ed applicare una penalità convenzionale pari allo 0,50 per cento del prezzo delle quantità non consegnate, oltre spese, per ogni giorno di ritardo;

b) previa concessione di un termine per la presa in carico / ritiro della merce non inferiore a 15 giorni, risolvere il contratto, mediante comunicazione scritta, ex art. 1456 c.c.

Con esplicita riserva di ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

18 - ULMEX ITALIA potrà eseguire consegne parziali.

#### **F. Accettazione della fornitura**

19 - Con la procedura di accettazione della fornitura viene verificata la conformità della prestazione di ULMEX ITALIA alle qualità pattuite.

20 - Quando risulti dal verbale di verifica che la prestazione è esente da vizi gravi e da malfunzionamento, la stessa si intenderà accettata e ciò che dovrà risultare esplicitamente dal verbale di collaudo. La presenza di eventuali piccole imperfezioni della fornitura, intese quali imperfezioni non ostative ad un regolare funzionamento dello stesso non potrà comunque motivarne la mancata accettazione.

21 - Qualora invece la verifica non avesse esito positivo ULMEX ITALIA, a sua discrezione, provvederà:

a) nei tempi più congrui, e che comunque non potranno essere inferiori a trenta giorni dal momento dell'arrivo del macchinario nello stabilimento ULMEX ITALIA, alle riparazioni necessarie, cui seguirà una nuova verifica secondo quanto stabilito al presente capo;

b) a riconoscere, in caso di richiesta in tal senso del Cliente, una riduzione del prezzo, senza provvedere alle riparazioni che rimarranno a carico di quest'ultimo.

22 - In caso di mancato esito positivo anche della seconda verifica, è facoltà di ULMEX ITALIA dichiarare risolto il contratto, mediante semplice comunicazione da trasmettersi a mezzo raccomandata a.r. rimborsando le somme eventualmente ricevute a titolo di acconto, con esclusione di qualsivoglia ulteriore pretesa di natura risarcitoria, del Cliente.

23 - Il Cliente potrà rinunciare alla verifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata ad ULMEX ITALIA. In tal caso la fornitura si intenderà accettata alla data di invio della predetta raccomandata.

24 - Se la fornitura viene messa in funzione dal Cliente senza autorizzazione di ULMEX ITALIA, essa si intende accettata con positivo superamento della verifica. Equivale pertanto ad accettazione del bene la messa in funzione dell'apparecchiatura ULMEX ITALIA intervenuta prima della verifica in contraddittorio. Parimenti, la fornitura si intenderà accettata in caso di mancata verifica della stessa da parte del Cliente, nonostante l'invito di ULMEX ITALIA a provvedere in tal senso entro un termine non inferiore a 15 giorni.

#### **G. Garanzia**

25 - ULMEX ITALIA effettuerà le prestazioni a proprio carico in conformità alle qualità pattuite nel contratto e provvederà ad eliminare a proprie spese difetti e vizi della prestazione che venissero riscontrati e fossero imputabili alla stessa.

26 - La garanzia ULMEX ITALIA dura dodici mesi dalla data della consegna ovvero della messa in esercizio nell'ipotesi in cui la messa in esercizio rientri negli obblighi contrattuali gravanti su ULMEX ITALIA. La garanzia dei pezzi ULMEX ITALIA che dovessero essere sostituiti nel periodo di garanzia cessa comunque allo scadere del dodicesimo mese dalla messa in esercizio della fornitura.

27 - Nel periodo di garanzia, il cliente potrà denunciare i vizi a pena di decadenza entro quindici giorni dalla scoperta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fax ovvero e-mail diretta ad ULMEX ITALIA, la quale, dopo aver verificato la esistenza e la rilevanza del difetto potrà, a propria discrezione:

a) fornire i ricambi per la sostituzione delle parti difettose a cura e con costi a carico del Cliente;

b) provvedere, direttamente o indirettamente, alle riparazioni necessarie presso la sede di ULMEX ITALIA (con spese di trasporto a carico del Cliente) ovvero presso lo stabilimento dello stesso Cliente (con spese di trasferta del tecnico a carico del Cliente);

c) rimborsare al Cliente, le spese da questi direttamente (e con il preventivo assenso di ULMEX ITALIA) sostenute per la riparazione.

28 - La garanzia ULMEX ITALIA è in ogni caso esclusa:

- a) qualora ULMEX ITALIA abbia eseguito la lavorazione attenendosi a disegni o progetti forniti dal Cliente o da soggetti a questa riportabili;
- b) qualora il difetto lamentato sia dovuto ad uso improprio del macchinario o ad errata applicazione o violazione di norme o istruzioni d'uso.

#### **H. Lavorazioni ULMEX ITALIA presso lo stabilimento del Cliente**

29 - Qualora sia convenuto che il personale ULMEX ITALIA provveda direttamente al montaggio del macchinario e/o del bene oggetto di fornitura presso lo stabilimento del Cliente o comunque sia stabilito che personale di tale società sia presente nello stabilimento del Cliente, il Cliente dovrà:

- a) predisporre gli allacciamenti necessari (energia elettrica, acqua e quanto richiesto dallo specifico macchinario);
- b) garantire la presenza di locali chiusi per la custodia degli effetti personali e degli attrezzi del personale ULMEX ITALIA;
- c) mettere a disposizione del predetto personale tutte quelle apparecchiature pesanti (gru, scivoli o altro) necessarie per la posa del macchinario;
- d) tenere a disposizione proprio personale ausiliario, che potrà essere utilizzato in caso di emergenza;
- e) garantire l'incolumità e la sicurezza sul lavoro dei dipendenti ULMEX ITALIA.

30 - Il Cliente sarà altresì responsabile per i danni cagionati dal personale ULMEX ITALIA durante la permanenza nello stabilimento dello stesso, così come dei danni dei quali questi fossero vittima. Il Cliente stipulerà a favore di ULMEX ITALIA e del personale di cui all'art. 29 una polizza infortuni.

31 - Il Cliente sarà, in ogni caso, tenuto a corrispondere al personale ULMEX ITALIA di cui all'art. 29:

- a) le spese di trasporto dallo stabilimento all'alloggio e viceversa;
- b) le spese di assistenza medica in caso di infortunio o malattia ed ogni spesa strettamente connessa.

32 - Il Cliente pagherà ad ULMEX ITALIA per il montaggio, salva diversa pattuizione, il corrispettivo indicato nella conferma d'ordine ULMEX ITALIA.

Per lavori non compresi nel montaggio, il Cliente pagherà ad ULMEX ITALIA un corrispettivo aggiuntivo il cui importo sarà determinato in base alle tariffe generali di ULMEX ITALIA ed il cui ammontare potrà essere provato da ULMEX ITALIA anche a mezzo di fogli di presenza del personale di ULMEX ITALIA, contenenti l'indicazione del personale ULMEX ITALIA presente, del numero delle ore lavorate, nonché dell'attività svolta e che saranno firmati per accettazione dagli addetti ai lavori del Cliente.

Questa disposizione non trova applicazione quando il personale ULMEX ITALIA sia presente nello stabilimento del Cliente per eseguire prestazioni in garanzia, eccezione fatta per le spese di trasferta.

#### **I. Pezzi di ricambio**

33 - ULMEX ITALIA fornirà al Cliente, dietro pagamento, i pezzi di ricambio richiesti da quest'ultimo per tutto il tempo in cui gli stessi rimarranno in produzione e successivamente fino all'esaurimento delle scorte di magazzino.

#### **L. Clausola penale ULMEX ITALIA**

34 - In caso di ritardo nella consegna imputabile ad ULMEX ITALIA, il danno da questa risarcibile non potrà in ogni caso superare una percentuale pari a 0,50 per cento del prezzo delle quantità non consegnate, per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 5 per cento del prezzo del bene fornito in ritardo restando espressamente escluso ogni ulteriore risarcimento, fatto salvo il caso di dolo e colpa grave. Il Cliente potrà richiedere la risoluzione del contratto solo nel caso in cui, in conseguenza del ritardo di ULMEX, la penale di cui sopra abbia superato il tetto massimo ivi previsto.

#### **M. Responsabilità di ULMEX ITALIA**

35 - ULMEX ITALIA risponde dei danni richiesti dal Cliente sia a titolo contrattuale che extracontrattuale solo in caso di dolo o colpa grave.

Sono espressamente esclusi danni o rimborso costi a titolo di mancata produzione e lucro cessante nonché danni indiretti e danni conseguenti. Sono altresì escluse penali ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 34.

Le limitazioni di responsabilità previste nel presente articolo non si applicano in caso di dolo, colpa grave, né in caso di danni alla persona quali morte, infortuni o malattie e in caso di danni derivanti da responsabilità del produttore per prodotto difettoso.

#### **N. Luogo di adempimento e Foro competente**

36 - Luogo di adempimento è Padova.

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova. ULMEX ITALIA si riserva tuttavia la facoltà di agire in giudizio nei confronti del Cliente avanti il Foro generale competente per quest'ultimo. La legge applicabile è sempre quella italiana.

#### **O. Clausola di salvezza del contratto**

37 - Qualora una delle clausole di cui sopra o comunque presenti nella offerta o nella conferma d'ordine, fosse nulla ovvero inefficace, conserveranno validità tutte le altre clausole.

.....  
Luogo e data

.....  
ULMEX Italia S.r.l

.....  
Il Cliente

Il Cliente dichiara espressamente di accettare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all'art. 2 (Divieto di cessione a terzi del contratto e dei crediti); art. 3 (Qualità della merce fornita); all'art. 6 (Facoltà di recesso e di sospensione della esecuzione del contratto); art. 7 (Limitazione della facoltà dell'acquirente di proporre eccezioni); art. 8 (Esclusione della garanzia); art. 10 (Facoltà di sospensione della esecuzione del contratto); art. 11 (Passaggio del rischio); art. 17 (Ritardo nella consegna imputabile al Cliente); art. 27 (Denuncia dei vizi); art. 28 (Casi di esclusione della garanzia ULMEX ITALIA); art. 34 (Clausola penale ULMEX ITALIA); art. 35 (Responsabilità di ULMEX ITALIA); art. 36 (Luogo d'adempimento - Foro competente).

.....  
Il Cliente

Le presenti condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante dell'offerta e della conferma d'ordine della ULMEX ITALIA S.r.l. e sono come tali accettate dal Cliente in ogni loro singola disposizione.

.....  
Luogo e data – Il Cliente